

Obblighi di pubblicazione on line e miglioramento della qualità del dato ai fini della trasparenza

Impalcatura e principali adempimenti in materia di trasparenza (ex DLgs 33/2013)

Palermo, 16/12/2014

Avv. Giovanni Battista Gallus

LL.M. Ph.D. ISO 27001 Lead Auditor

@gbgallus

Formez 

SOMMARIO

- ☑ Il D.lgs 33/2013: principi generali
- ☑ Trasparenza e privacy: convivenza possibile?
- ☑ Focus su alcuni obblighi di pubblicazione

Facciamo un passo indietro, al “tradizionale” diritto di accesso agli atti


*Espressione fondamentale del
principio di trasparenza
amministrativa e facoltà di
controllo sull'imparzialità
dell'attività amministrativa*



Facciamo un passo indietro, al “tradizionale” diritto di accesso agli atti

Imprescindibile legame con un **interesse** diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso





UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero
dello Sviluppo Economico



PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013

Dalla trasparenza alla “accessibilità totale”

Art. 11 D.lgs. 150/2009 (abrogato dall' art. 53 dlgs 33/2013)

La trasparenza é intesa come **accessibilità totale**, anche attraverso lo strumento della **pubblicazione** sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle **informazioni** concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli **indicatori** relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei **risultati** dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, **allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità**

Dalla trasparenza alla “accessibilità totale”

Ricordate l'art. 24, comma III, L.
241/1990?

Non sono ammissibili istanze di
accesso preordinate ad un
controllo generalizzato
dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.



E arriviamo al D.lgs 33/2013

Una pubblica amministrazione...



Il Decreto legislativo rappresenta un proseguimento nell'opera intrapresa dalla Legge 190/2012 (anticorruzione) e, attraverso una maggiore trasparenza di tutte le PA, ha come obiettivi fondamentali:

- ▶ Favorire la prevenzione della corruzione
- ▶ Attivare un nuovo tipo di "controllo sociale" (accesso civico)
- ▶ Sostenere il miglioramento delle performance
- ▶ Migliorare l'accountability dei manager pubblici
- ▶ Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e cittadini.

(Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione)

I pilastri del decreto “Trasparenza”

- ▶ Riordinare i fondamentali obblighi di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli normative stratificate nel corso degli ultimi anni.
- ▶ Uniformare gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell’art.1 comma 2 del Dlgs.165/2001 e per gli enti controllati.
- ▶ Definire ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo.
- ▶ Introdurre il nuovo istituto dell’accesso civico.

(Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione)

Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ambito soggettivo di applicazione

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Dalla trasparenza alla “accessibilità totale”

Art. 1 - D.lgs. 33/2013 – Principio generale di trasparenza

La trasparenza è intesa come **accessibilità totale** delle **informazioni** concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire **forme diffuse di controllo** sul **perseguimento delle funzioni istituzionali** e sull'**utilizzo delle risorse pubbliche**

Dalla trasparenza alla “accessibilità totale”

Art. 1 D.lgs. 33/2013

Principio generale di trasparenza

La trasparenza concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino

Dalla trasparenza alla “accessibilità totale”

Art. 3 - D.lgs. 33/2013 – Pubblicità e diritto alla conoscibilità

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7

Cosa si intende per pubblicazione

*“La pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di **chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione**”*



Dati aperti e riutilizzo

Dati aperti e riutilizzo

Art. 7 - D.lgs. 33/2013 – Dati aperti e riutilizzo

*I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in **formato di tipo aperto** ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono **riutilizzabili** ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità***

I formati



Formato aperto

“Una specifica pubblica per la descrizione e l'archiviazione di dati digitali solitamente gestita da un ente di standardizzazione non proprietario e libera da restrizioni legali per il suo utilizzo” (wikipedia).

“Un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi” (art. 68 CAD)

Formato proprietario

Formato creato e definito da un ente privato, che ne detiene i diritti di proprietà intellettuale, e ne mantiene in via esclusiva le specifiche tecniche, che solitamente non sono pubbliche (formato chiuso)



Open Data

Art. 68 - Nuovo CAD

Sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta **l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali**, in formato disaggregato;

**Dati di tipo aperto
(art. 68 CAD)**

Sono **accessibili** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in **formati aperti** [...], **sono adatti all'utilizzo automatico** da parte di programmi per elaboratori e **sono provvisti dei relativi metadati**;

Dati di tipo aperto (art. 68 CAD)

Sono resi disponibili
gratuitamente attraverso le
tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche
pubbliche e private, oppure sono
**resi disponibili ai costi
marginali sostenuti per la loro
riproduzione e divulgazione.**

**Dati di tipo aperto
(art. 68 CAD)**

Non sovrapponiamo i concetti!

Formato di tipo aperto

≠

dato di tipo aperto




Trasparenza e privacy

Linee guida per il trattamento di dati personali effettuato da soggetti... - Garante Privacy - Mozilla Firefox

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

Posta in arrivo (37) - g.g... Google Calendar La Repubblica.it - Home... line guida pubblicazion... Linee guida per il tratta... La Bussola della Trasp...


www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1793203

 **Garante per la protezione dei dati personali**

Home L'Autorità Attività e documenti Provvedimenti e normativa Stampa e comunicazione Trasparenza Solo testo | Scegli la lingua: IT EN

DIRITTI E PREVENZIONE
> COME TUTELARE LA TUA PRIVACY

DOVERI E RESPONSABILITÀ
> COME TRATTARE I DATI PERSONALI DEGLI ALTRI

 **RICERCA** testo docweb

avanzata

Linee guida per il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web

SCHEDA

Stampa PDF Invia per mail Condividi

Connesso a thesaurus.garanteprivacy.it...

Linee guida per il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web

Garante per la protezione dei dati personali

Home | L'Autorità | Attività e documenti | Provvedimenti e normativa | Stampa e comunicazione | Trasparenza

DIRITTI E PREVENZIONE | DOVERI E RESPONSABILITÀ

Ricerca | Inserisci chiave di ricerca

Stampa | PDF | Invia per mail | Condividi



Garante per la protezione dei dati personali

Home | L'Autorità | Provvedimenti e normativa | Attività e documenti | Stampa e comunicazione

Attività internazionali

Solo testo | Scegli la lingua: IT EN

DIRITTI E PREVENZIONE

> COME TUTELARE LA TUA PRIVACY

DOVERI E RESPONSABILITÀ

> COME TRATTARE I DATI PERSONALI DEGLI ALTRI



RICERCA

testo

docweb

inserisci chiave di ricerca

cerca

ricerca

avanzata

Privacy e trasparenza on line della Pa: le nuove Linee guida del Garante

*Solo dati aggiornati e indispensabili.
Vietato diffondere informazioni sulla
salute. Sì agli "open data", ma senza
pregiudicare i diritti delle persone.
Garanzie per i più deboli*

Ascolta



Stampa



PDF



Invia per mail



Condividi

SCHEMA



Doc-Web:

3152130



Data:

28/05/14

Privacy e trasparenza on line della Pa: le nuove Linee guida del Garante

Solo dati aggiornati e indispensabili. Vietato diffondere informazioni sulla salute. Sì agli "open data", ma senza pregiudicare i diritti delle persone. Garanzie per i più deboli

Sui siti on line della Pa solo dati esatti, aggiornati e indispensabili. Vietato diffondere informazioni sulla salute. Sì agli "open data", ma senza pregiudicare i diritti delle persone. Garanzie per i più deboli.

Allo scopo di contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità delle persone, il Garante ha emanato le nuove Linee guida di cautela e misure che la Pa devono adottare quando diffonda sui loro siti

Art. 4 - Limiti alla trasparenza

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, **le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione**

Restano fermi i limiti alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti **che non hanno l'obbligo di pubblicare** ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, **procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.**



“Si evidenzia che la prassi seguita da alcune amministrazioni di sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati online. Inoltre, il rischio di identificare l'interessato è tanto più probabile quando, fra l'altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l'interessato “



Linee guida del Garante

Facciamoci aiutare dal Garante, nell'attuazione del percorso di pubblicazione

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436>



L'accesso civico

Un rovesciamento di prospettiva

Art. 5

*L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di **chiunque** di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*

Civic engagement 2.0

**Diritto di
ottenere i dati
oggetto di
pubblicazione
obbligatoria**

**Richiesta
esercitabile da
chiunque**

**Non è necessaria
una motivazione
o interesse**

Gratuità

**accesso civico
(Art. 5 D.lgs 33/2013)**

- Nessuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva***
- Nessun onere di motivazione***
- Gratuità***
- Unico requisito: deve trattarsi di documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria***

- Si presenta al Responsabile della Trasparenza***
- Entro 30 gg. occorre procedere alla pubblicazione E alla trasmissione al richiedente (o alla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, con link)***
- Se il dato fosse presente (e quindi l'istanza fosse infondata) si deve comunque indicare il "relativo collegamento ipertestuale" (link)***

Ritardo o mancata risposta

- Esercizio del potere sostitutivo ex articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241***
- Ricorso al TAR***
- Obbligo di segnalazione***

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

COME PUBBLICARE

QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

PER QUANTO TEMPO

Un intervallo di tempo assai lungo

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

(art. 8)

Art. 8 - D.lgs. 33/2013 - Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

Eccezioni:

Sono fatti salvi “i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali”

Eccezioni

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

I dati devono essere pubblicati **entro tre mesi** dalla elezione o dalla nomina e **per i tre anni successivi** dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

I dati concernenti la situazione patrimoniale non vanno trasferiti nelle sezioni di archivio

Eccezioni

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

I dati devono essere pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico

Durata dell'obbligo di pubblicazione

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente», fatta eccezione per i dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Massima attenzione a quanto indicato dal Garante nelle Linee guida!!

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

**COSA
(FOCUS SU ALCUNE DISPOSIZIONI)**

COMPONENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO

Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, le PA pubblicano:

- a) atto di nomina o di proclamazione e durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) curriculum;
- c) compensi, importi di viaggi di servizio e di missioni pagati con fondi pubblici;
- d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e i relativi compensi;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;
- f) le dichiarazioni ex L. 441/1982, limitatamente al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

(art. 14)

DIRIGENTI E CONSULENTI

Fermi restando gli obblighi di comunicazione ex art. 17, legge 127/1997, le PA pubblicano e aggiornano relativamente ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) i curricula;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi relativi al rapporto di lavoro consulenza o collaborazione

(art. 15)

CURRICULA E PRIVACY

Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.

Linee guida del Garante

CURRICULA E PRIVACY

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio curriculum in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.

Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art. 7 del Codice evidenziando gli elementi oggetto di aggiornamento.

Linee guida del Garante

DIRIGENTI E CONSULENTI

Ai fini dell'efficacia dell'incarico e della liquidazione dei compensi è necessaria la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'omessa pubblicazione è causa di responsabilità del dirigente per il pagamento del corrispettivo, implicante una sanzione pari alla somma corrisposta, salvo il risarcimento del danno del destinatario.

(art. 15)

OBBLIGHI SULL'ORGANIZZAZIONE

CONSULENTI E
COLLABORATORI

Publicazione estremi
incarichi, retribuzioni,
curriculum



Efficacia dell'atto

OBBLIGHI SULLA SPESA

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

CRITERI/MODALITA'
PER LA RICHIESTA

ATTI DI CONCESSIONE

OBBLIGHI SULLA SPESA

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

Pubblicazione



Efficacia dei
provvedimenti

OBBLIGHI SULLA SPESA

Delibera ANAC 59/2013

“Non è prevista dall’art. 26 del decreto la pubblicazione dei compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture. In ogni caso, i compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’interno delle sotto-sezioni di primo livello “Consulenti e collaboratori” e “Personale”, secondo quanto previsto dall’art. 15, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013; parimenti, ai sensi dell’art. 37, c. 1, del decreto e dell’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, è prevista la pubblicazione, nell’ambito della sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.

Deve concludersi, pertanto, che, ai sensi dell’art. 26, sono da pubblicare i dati relativi alle somme da corrispondere ad imprese e professionisti privati unicamente nella misura in cui questi sono individuati da specifiche disposizioni quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario consistenti in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici.”

OBBLIGHI SULLA SPESA

Le “raccomandazioni” del Garante

Non possono [...] essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:

- a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario;
- b) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013; nonché artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice);
- c) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).

VIGILANZA

Il Capo VI del decreto, rubricato Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni, definisce i soggetti coinvolti nell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e definisce l'apparato sanzionatorio connesso al mancato adempimento degli obblighi definiti dal decreto.

SOGGETTI COINVOLTI

- ▶ Responsabile trasparenza
- ▶ Organismi indipendenti di valutazione
- ▶ ANAC

LE SANZIONI

INDIVIDUI

- ▶ Sanzioni disciplinari
- ▶ Sanzioni per responsabilità dirigenziale
- ▶ Responsabilità per danno erariale
- ▶ Sanzioni amministrative pecuniarie

ORGANIZZAZIONI

- ▶ Mancato trasferimento di risorse

Art. 46

Inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale:

- ▶ *Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;*
- ▶ *Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione;*

Sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili

Una nuova sanzione: art. 19 comma 5 D.L. 90/2014

Sanzione amministrativa (irrogata dall'ANAC) non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

- ▶ *«Soggetto obbligato», l'organo che la legge o l'amministrazione interessata ha individuato come competente a predisporre, ad adottare e/o approvare i Provvedimenti, tra i quali, ad esempio, il responsabile della prevenzione della corruzione, il responsabile della trasparenza, i componenti degli organi, monocratici o collegiali, di indirizzo;*

Cosa si intende per “omessa adozione”?

«Omessa adozione»: la mancata adozione della deliberazione dell’organo competente che approva i Provvedimenti.

Equivale a omessa adozione: a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione; b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata; c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio

Art. 47


Mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica:

- ▶ Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione
- ▶ Pubblicazione del provvedimento sul sito internet

Art. 47

Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato):

- ▶ Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero
dello Sviluppo Economico



PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013

Art. 47

La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

In conclusione...

**“Da ragazzo ero
anarchico.**

**Adesso mi accorgo che
si può essere
sovversivi soltanto
chiedendo che le
leggi dello Stato
vengano rispettate
da chi governa”**

**Ennio Flaiano, La
solitudine del satiro**



DOMANDE?



GRAZIE